STATUTO TRETERZI

(approvato dall'Assemblea straordinaria in data 19 settembre 2026)

INDICE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO ASSOCIATIVO....3
Art. 1 Denominazione, sede, durata e forma giuridica....3
Art. 2 Finalità e attività di interesse generale....3
Art. 3 Patrimonio sociale....4
Art. 4 Esercizio finanziario....5
TITOLO II – SOCI....5
Art. 5 Requisiti dei Soci....5
Art. 6 Categorie dei Soci....5
Art. 7 Doveri dei Soci....6
Art. 8 Diritti dei Soci....6
TITOLO III – ORGANI SOCIALI....7
Art. 9 Organi Sociali....7
Art. 10 Compensi, incarichi sociali e prestazioni retribuite....7
Art. 11 Volontari e attività di volontariato....8
SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI....8
Art. 12 Convocazione dell'Assemblea....8
Art. 13 Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea. Deleghe....9
Art. 14 Poteri dell'Assemblea dei Soci....9
SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO....10
Art. 15 Composizione....10
Art. 16 Cessazione....11
Art. 17 Poteri del Consiglio direttivo....11
Art. 18 Convocazione del Consiglio direttivo e validità delle delibere....12
SEZIONE III - PRESIDENTE....13
Art. 19 Poteri e durata della carica....13
Art. 20 Poteri straordinari....13
SEZIONE IV – DIRETTORE ARTISTICO....14
Art. 21 Nomina e poteri....14
SEZIONE V – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - TESORIERE – RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CONTABILE....14
Art. 22 Nomina e funzioni....14
SEZIONE VI – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI....15
Art. 23 Organo di controllo e revisione legale dei conti....15
SEZIONE VII – PRESIDENTE ONORARIO....15
Art. 24 Nomina e funzioni....15
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI....16
Art. 25 Estinzione dell'Associazione....16
Art. 26 Controversie....16
Art. 27 Rinvio normativo e disposizione transitoria....16

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO ASSOCIATIVO

Art. 1 Denominazione, sede, durata e forma giuridica

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS) e successive modificazioni, un Ente del Terzo Settore in forma di associazione denominato "Treterzi ETS", o anche "3/3 ETS". L'Associazione opera quale ente iscritto nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. g), del CTS, fermo quanto previsto dalla disposizione transitoria finale in relazione al perfezionamento della migrazione dalla sezione di provenienza.
2. L'Associazione ha sede legale in Torino, via Avigliana n. 19 (CAP 10138), e durata illimitata. Il Consiglio Direttivo può istituire o revocare sedi operative, sezioni territoriali e recapiti dell'Associazione. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione e la diffusione della cultura, con particolare

riguardo alla musica e alle arti performative, secondo principi di partecipazione, pluralismo, solidarietà, trasparenza e democraticità, anche mediante forme di partecipazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 2 Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS e, in particolare, l'attività di cui alla lettera i), consistente nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura. Tali attività sono svolte senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In tale ambito l'Associazione assume quale finalità specifica la promozione della conoscenza, della pratica e della fruizione della musica e, più in generale, delle arti e della cultura; favorisce l'accesso del pubblico alle attività culturali, sostiene la crescita e la valorizzazione degli artisti, con particolare attenzione ai giovani, e promuove la creazione di occasioni continuative di produzione, esecuzione e diffusione musicale.

   L'Associazione

   a) produrrà, organizzerà, realizzerà e diffonderà concerti, spettacoli musicali e teatrali, rassegne, festival, manifestazioni e altre iniziative culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in teatri, sale da concerto, spazi culturali e in ogni altro luogo idoneo, allo scopo di raggiungere i fini istituzionali;
   b) svolgerà attività didattica, divulgativa, formativa e di perfezionamento nei campi delle arti in genere e della musica, del teatro e della letteratura in particolare, mediante corsi, seminari, laboratori, lezioni, incontri e altre iniziative coerenti con le finalità associative;
   c) promuoverà e parteciperà a iniziative di studio, ricerca, divulgazione e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione della musica, della danza, del teatro e del loro valore sociale, nonché produrrà e diffonderà testi, riviste, registrazioni, materiale audiovisivo e altri contenuti riguardanti le materie comprese nello scopo associativo;
   d) costituirà, promuoverà, organizzerà e gestirà, eventualmente anche in forma continuativa e stabile, *ensemble* strumentali e vocali, orchestre, cori, gruppi cameristici, formazioni artistiche, gruppi teatrali e laboratori;
   e) potrà commissionare composizioni, arrangiamenti, opere musicali, teatrali, letterarie e altri lavori artistici, nonché promuovere collaborazioni e coproduzioni con artisti, istituzioni culturali, enti pubblici e privati e altri Enti del Terzo Settore; potrà inoltre svolgere ogni altra attività di interesse generale rientrante nell'art. 5 del CTS che sia concretamente riconducibile alle finalità statutarie.
   f) eventuali attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali indicate ai commi che precedono possono essere individuate successivamente dal Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali l'Associazione può richiedere biglietti di ingresso, abbonamenti, quote di partecipazione o altri corrispettivi per i servizi e le prestazioni rese, nonché ricevere liberalità, oblazioni, donazioni, contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale applicabile agli Enti del Terzo Settore.

3. In ragione della articolazione delle attività dell'Associazione, l'organizzazione delle stesse può essere assegnata a specifiche divisioni interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo, "Concerti", "Opera", "Danza", “Teatro”, “Mostre”) individuate dal Consiglio Direttivo che ne nomina i relativi Referenti Amministrativi e, su proposta del Direttore artistico, i Referenti Artistici.
4. L'Associazione si ispira ai principi di trasparenza e di democraticità.

Art. 3 Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
   a) da tutti i beni di cui l’Associazione acquisirà la proprietà;
   b) da fondi di riserva ovvero le eccedenze di bilancio;
   c) da atti di liberalità dei soci o anche da persone estranee all’Associazione.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
   a) dalle quote associative;
   b) da contributi straordinari dei Soci, corrisposti volontariamente o su richiesta del Consiglio Direttivo per coprire spese vive per l'autofinanziamento di specifiche attività culturali;
   c) da biglietti di ingresso, abbonamenti, rette, quote di iscrizione, corrispettivi e proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale a favore dei Soci o di terzi;
   d) dai contributi di enti pubblici e di persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
   e) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività connesse a quelle istituzionali, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
   f) dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
   g) da sponsorizzazioni, altre entrate di natura commerciale compatibili con la qualifica di Ente del Terzo Settore e, ove qualificabili come attività diverse, nei limiti di cui all'art. 6 del CTS;
   h) da proventi derivanti da eventi, concerti, spettacoli, mostre, rappresentazioni, corsi e attività di raccolta fondi svolte ai sensi dell'art. 7 del CTS;
   i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
   l) da rendite patrimoniali.
3. È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio di esercizio nelle forme e secondo i criteri previsti dall'art. 13 del CTS e dalla normativa attuativa, avvalendosi, quando ne ricorrano i presupposti di legge, del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo predispone inoltre,, il progetto bilancio preventivo. I documenti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro i termini previsti dal presente Statuto e sono depositati al RUNTS nei termini di legge.
2. Il Consiglio Direttivo redige inoltre una relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie. La relazione di missione, il bilancio sociale e gli ulteriori documenti contabili o informativi sono redatti e pubblicati nei casi e con le modalità previsti dal CTS e dalla normativa attuativa.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, salvo quanto espressamente consentito dalla legge.

TITOLO II – SOCI

Art. 5 Requisiti dei Soci

1. Possono far parte dell'Associazione come Soci:
   a) cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o all'estero;
   b) associazioni, circoli ed enti, sedenti in Italia o all'estero, che svolgano attività non in contrasto con quelle dell'Associazione;
   c) enti pubblici e privati, sedenti in Italia o all'estero.
2. Le domande di ammissione sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti emanati dal medesimo.
3. Per essere ammessi a soci il richiedente compilerà e sottoscriverà l'apposito modulo di iscrizione e il Consiglio Direttivo ammetterà o respingerà, in quest'ultimo caso se ricorrono gravi motivi, entro 30 giorni la domanda del richiedente.
4. La reiezione della domanda di adesione dovrà essere motivata e comunicata a chi ne ha fatto richiesta che potrà contestarla nei 20 giorni successivi a quando ne ha avuto notizia e in tal caso deciderà l'Assemblea nella prima riunione successiva ovvero in una riunione assembleare appositamente convocata.

Art. 6 Categorie dei Soci

1. I Soci tali sono a tempo indeterminato e appartengono alle seguenti categorie:
   a) fondatori;
   b) ordinari;
   c) sostenitori;
   d) onorari.
2. Sono Soci fondatori quelli che hanno firmato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.
3. Sono Soci ordinari coloro che sono stati ammessi, condividono scopi associativi e svolgono attività non in contrasto con quest'ultima, si impegnano a partecipare alla vita della stessa e corrispondono le quote associative.
4. Sono Soci sostenitori coloro che hanno tutti i requisiti di cui al comma 3) del presente articolo ma corrispondono la quota associativa in modo volontario in misura pari ad almeno il doppio della quota ordinaria come determinata nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.
5. Sono Soci onorari, tali nominati dal Consiglio Direttivo, personalità italiane o straniere che, condividendo le finalità dell'ente, danno lustro e prestigio all'Associazione per particolari meriti nel campo della cultura, dello spettacolo e nei confronti della stessa Associazione. Questi soci sono esentati dall'obbligo del versamento della quota sociale.
6. La qualifica di Socio si perde per:

a) morte;

b) recesso;

c) decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale entro venti giorni dal sollecito, inviato prioritariamente per posta elettronica o con altro mezzo di usuale comunicazione con i Soci;

d) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di indegnità o di incompatibilità o in presenza di gravi motivi; l'esclusione dev'essere motivata ed ha effetto a partire dal giorno successivo alla notifica del provvedimento.

7. Ai Soci cessati nulla è dovuto a nessun titolo.

Art. 7 Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti a rispettare quanto deliberato dagli organi sociali.
2. I Soci hanno i seguenti doveri:

a) versare le quote associative annuali;

b) contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;

c) non porsi in posizione conflittuale con gli scopi sociali.

Art. 8 Diritti dei Soci

1. I Soci hanno i seguenti diritti:

a) partecipare all'Assemblea dei Soci;

b) accedere ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione ed in modo particolare:

- previa richiesta scritta, accedere all'atto costitutivo, allo statuto, ai regolamenti, ai verbali dell'assemblea dei Soci e al bilancio annuale;
- previa richiesta scritta, ottenere estratti dei verbali del Consiglio Direttivo o di altri organi associativi;
- previa richiesta scritta e motivata, visionare il libro dei Soci, i documenti contabili, gli estratti conto, i contratti e gli accordi di competenza del Consiglio Direttivo restando escluso che il richiedente possa trattenere tali documenti o farne copia;

c) il diritto di voto per le cariche Sociali e sugli argomenti posti in votazione durante l'Assemblea;

d) il diritto a partecipare alla vita della Associazione.

2. Il Socio minorenne che pure può partecipare all'Assemblea è qui rappresentato dal suo legale rappresentante che ne esercita i diritti.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 9 Organi Sociali

Sono organi sociali:

a) Assemblea dei Soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Direttore artistico;

e) Organo di controllo, ove nominato;

f) Revisore legale dei conti, ove nominato.

Art. 10 Compensi, incarichi sociali e prestazioni retribuite

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente le funzioni inerenti alla carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e il compenso per le attività professionali prestate, secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove nominati, possono ricevere il compenso deliberato dall'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge. Resta ferma la possibilità di riconoscere, anche a Soci e a titolari di cariche sociali, corrispettivi per prestazioni artistiche, professionali, didattiche, tecniche, organizzative o di altra natura effettivamente rese all'Associazione e distinte dalle funzioni gratuite eventualmente connesse alla carica.
2. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino euro 100.000 annui, l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati sul proprio sito internet, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CTS, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
3. L'Associazione può instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo e conferire incarichi retribuiti a lavoratori, professionisti, collaboratori e artisti, anche quando siano Soci. In particolare, i musicisti, cantanti, direttori, compositori, attori e altri artisti coinvolti nelle produzioni e negli eventi dell'Associazione possono essere retribuiti anche se Soci. Parimenti, il Direttore Artistico può ricevere un compenso anche se Socio. Ogni compenso deve riferirsi ad attività effettivamente svolta, essere documentato e risultare proporzionato all'attività, alle responsabilità e alle competenze, nel rispetto degli artt. 8 e 16 del CTS e della normativa applicabile.
4. Quando il beneficiario del compenso è anche amministratore o comunque si trova in una situazione di conflitto di interessi, trovano applicazione l'art. 27 del CTS e l'art. 2475-ter c.c.; l'interessato deve rendere nota la propria posizione e non partecipa alla decisione relativa al proprio incarico o compenso. La qualifica di Socio, di per sé, non attribuisce alcun diritto al conferimento di incarichi retribuiti.

Art. 11 Volontari e attività di volontariato

1. L'Associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. L'apporto dei volontari costituisce una possibile modalità di partecipazione alla vita associativa, ma non è requisito prevalente o caratterizzante dell'Associazione.
2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro e sono assicurati nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, oppure autocertificate nei casi e nei limiti consentiti dall'art. 17 del CTS, secondo criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del CTS.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante invio ai Soci e, se nominati, all'Organo di controllo e al Revisore legale dei conti, di un avviso recante il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e i punti all'ordine del giorno.
3. I soci possono partecipare all'Assemblea da remoto in video o per teleconferenza purché identificabili.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea viene convocata dal Vicepresidente vicario e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente ovvero, se nominato e nei casi consentiti dalla legge, dall'Organo di controllo; in ulteriore difetto, provvede il componente più anziano del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
6. L'avviso di convocazione deve essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo almeno otto giorni prima della data della prima convocazione.
7. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci.
8. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da qualsiasi altro associato nominato dalla maggioranza dei presenti.
9. In caso di mancata convocazione o se la stessa non sia avvenuta secondo le norme sopra indicate, l'Assemblea è validamente costituita se siano presenti tutti i Soci e, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo, fermo il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge.

Art. 13 Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea. Deleghe

1. In caso di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita:

   per il caso di Assemblea ordinaria:

   a) in prima convocazione, se sia presente, personalmente e/o per delega, la metà più uno dei Soci;

   b) in seconda convocazione, se sia presente, personalmente e/o per delega, almeno un quinto dei Soci;

   per il caso di Assemblea straordinaria:

   a) in prima convocazione, se siano presenti, personalmente e/o per delega, almeno due terzi dei Soci;

   b) in seconda convocazione, se sia presente, personalmente e/o per delega, almeno un terzo dei Soci.

2. Le deliberazioni sui punti all'ordine del giorno vengono assunte:

a) in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto;

b) in seduta straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 c.c., salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

3. In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese, salvo il caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su punti all'ordine del giorno che riguardino persone ovvero un terzo dei Soci riuniti per deliberare ne faccia richiesta e in tali casi si voterà a scrutinio segreto.

5. I Soci che tali sono da almeno tre mesi ed in regola coi versamenti delle quote associative, hanno diritto ad un voto, esprimibile da lui personalmente (dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica, associazione, ente o minorenne) o da un rappresentante all'uopo delegato con delega scritta.

6. Delegabili sono solo i soci maggiorenni. Ogni Socio non può rappresentare in Assemblea più di tre soci per il caso in cui il numero di associati sia inferiore a cinquecento e non più di cinque soci per il caso in cui il numero di associati sia pari o superiore a cinquecento. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio Direttivo anche se soci in occasione dell'approvazione dei bilanci o se si deliberano iniziative contro i membri del Consiglio Direttivo.

7. Non si ammettono voti per delega quando vi sia da deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e sulla promozione di azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 14 Poteri dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria:

a) entro il 30 aprile di ogni anno sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e sul bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, come predisposti dal Consiglio Direttivo.

b) sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, quando previsti o ritenuti opportuni, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti;

c) sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

d) sui reclami avverso i provvedimenti di esclusione dei soci o di non ammissione a soci di persone che avevano chiesto di farne parte purché il reclamo pervenga con ogni mezzo di comunicazione entro venti giorni dall'avvenuta conoscenza dell'esclusione da socio o della non ammissione a socio.

2. L'Assemblea dei Soci delibera in seduta straordinaria:

a) sullo scioglimento dell'Associazione;

b) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;

c) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;

d) sulle delibere di trasformazione dell'Associazione;

e) sulle delibere di fusione e di scissione dell'Associazione;

f) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre a un massimo di undici componenti, rieleggibili e nominati dall'Assemblea, che ne determina preventivamente il numero. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati, nel rispetto dell'art. 26, comma 2, del CTS; i restanti componenti possono essere scelti anche tra persone non associate in ragione delle loro competenze professionali, artistiche, tecniche o organizzative.
2. L'elezione dei Consiglieri avviene di regola a scrutinio segreto sulla base delle candidature validamente presentate. Possono candidarsi i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni; possono inoltre essere candidati soggetti non Soci secondo quanto previsto dal comma seguente, fermo in ogni caso il rispetto della maggioranza di amministratori di provenienza associativa prevista dal comma precedente. Se un quinto dei partecipanti all'Assemblea ne fa richiesta, l'elezione può avvenire a scrutinio palese.
3. Le candidature devono pervenire all'Associazione per iscritto a mezzo *e-mail* entro il termine perentorio indicato dal Consiglio direttivo uscente e comunque entro il 10° giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere i Consiglieri.
4. Se la candidatura riguarda persona non Socia deve essere presentata da almeno sette Soci.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo relativo al periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre dell'ultimo dei tre esercizi.

Art. 16 Cessazione

1. I Consiglieri cessano dall'incarico per morte, rinuncia o revoca dall'incarico e verranno sostituiti dai candidati non eletti ma col numero più alto di voti. I sostituti resteranno in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui vi siano due o più non eletti che abbiano conseguito lo stesso numero di voti, il sostituto del consigliere cessato sarà il più giovane d'età.
3. Se, per causa di forza maggiore, non fosse possibile la sostituzione automatica del consigliere cessato secondo quanto precede, il Consiglio Direttivo nominerà un nuovo consigliere che resterà in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla sostituzione del consigliere cessato *ex* commi 2°, 3° e 4° dell'articolo che precede.
4. Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo nominati dall'Assemblea, decade l'intero organo e il Presidente dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

5. In caso di cessazione del Presidente, la convocazione dell'Assemblea è curata dall'Organo di controllo, se nominato, o, in mancanza, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Poteri del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo attende all'amministrazione ordinaria e straordinaria e può deliberare su tutte le materie che rientrino nello scopo associativo escluse quelle rientranti nella competenza esclusiva dell'Assemblea.
2. Al Consiglio Direttivo spettano, in particolare, i seguenti poteri, non delegabili:
   a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente e la revoca di quest'ultimo nonché, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca dei Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
   b) la nomina e la revoca del Direttore Artistico e la determinazione dell'eventuale compenso, anche qualora il Direttore Artistico sia Socio, nel rispetto dell'art. 8 del CTS;
   c) su proposta del Direttore Artistico, la nomina e la revoca del Direttore Musicale e dei Referenti Artistici e la determinazione degli eventuali compensi, nel rispetto della normativa applicabile;
   d) la nomina, la revoca e l'eventuale compenso del Segretario del Consiglio direttivo, del responsabile della Funzione contabile e del Tesoriere dell'Associazione;
   e) l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
   f) la definizione dei criteri generali, dei *budget* e delle condizioni economiche per l'assunzione di lavoratori e il conferimento di incarichi a professionisti, collaboratori e artisti, anche Soci, nonché l'approvazione degli incarichi che eccedano i limiti delle deleghe conferite ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;
   g) la predisposizione e l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nonché l'osservanza degli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio;
   h) la predisposizione del progetto di bilancio sociale, della relazione di missione e degli altri documenti contabili o informativi nei soli casi in cui siano richiesti dalla legge o scelti dall'Associazione;
   i) l'approvazione della programmazione artistica proposta dal Direttore Artistico e dei relativi *budget*, compresa la programmazione volta alla costituzione e al mantenimento di formazioni musicali continuative o stabili;
   j) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
   k) l'approvazione degli atti e dei contratti di maggiore rilievo attinenti all'attività dell'Associazione e la definizione dei limiti entro i quali il Presidente o altri soggetti delegati possono sottoscrivere gli atti esecutivi e i contratti ricorrenti;
   l) la formulazione e l'approvazione dei regolamenti interni e la determinazione delle quote associative annuali, con individuazione delle categorie di Soci aggiuntive cui applicare quote associative più favorevoli;
   m) la definizione e la proposta all'Assemblea delle eventuali modifiche statutarie;
   n) l'attribuzione di incarichi specifici a Soci esterni al Consiglio direttivo;

o) in ragione della maggiore o minore concentrazione di Soci e/o di attività in determinate città e/o zone geografiche, l'istituzione o la revoca di Sezioni territoriali, nonché, ove necessario, la nomina e la revoca dei tesorieri delle stesse;

p) l'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del CTS e della relativa normativa attuativa;

q) l'istituzione e l'eliminazione di divisioni interne, cui assegnare l'organizzazione di specifiche attività dell'Associazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, "Concerti", "Opera", "Arti letterarie", “Mostre”, “Teatro”, “Coro”), la conseguente nomina e revoca dei relativi Referenti Amministrativi e, su proposta del Direttore Artistico, la nomina e la revoca dei Referenti Artistici;

r) la facoltà di introdurre gli acronimi riferiti alle attività rientranti nello scopo sociale secondo quanto previsto all'Art. 1 del presente Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei propri componenti particolari atti o categorie di atti. Può inoltre delegare al Presidente e, per gli aspetti artistici, al Direttore Artistico il conferimento di singoli incarichi a musicisti, artisti, professionisti e collaboratori e la determinazione dei relativi compensi entro i limiti, i criteri e i *budget* preventivamente approvati dal Consiglio. Restano non delegabili la nomina e revoca del Presidente e del Direttore Artistico, l'ammissione e l'esclusione dei Soci, l'approvazione dei progetti di bilancio, dei regolamenti e delle quote associative, la proposta di modifiche statutarie e le altre competenze che la legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente al Consiglio.

Art. 18 Convocazione del Consiglio direttivo e validità delle delibere

1. Il Consiglio Direttivo dev’essere convocato almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga, eventualmente anche su richiesta degli altri Consiglieri, e tutte le volte che a richiederne la convocazione sia almeno la metà del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente, deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, all'Organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi oltre che in presenza anche con collegamenti video o in teleconferenza o in forma mista a discrezione del Presidente, che ne dà indicazione nell'avviso di convocazione.
4. Nel caso di estrema urgenza, il Consiglio Direttivo, con la presenza di tutti i suoi componenti e con l'accettazione unanime degli stessi, può anche trattare e deliberare su argomenti non annunciati nell’Ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.
6. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non sia stato convocato secondo le modalità di cui al secondo comma, esso si ritiene comunque validamente costituito se siano presenti tutti i suoi componenti e, se nominato, l'Organo di controllo. Non possono essere assunte valide deliberazioni su argomenti non indicati all'ordine del giorno qualora anche un solo Consigliere dichiari di non essere sufficientemente informato.
7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto salvo che ne siano componenti, il Direttore Artistico, l'Organo di controllo se nominato, il

Responsabile della Funzione contabile e il Segretario del Consiglio Direttivo. Il Revisore legale dei conti può partecipare quando invitato o quando la sua presenza sia prevista dalla legge. Il Segretario redige il verbale e lo trasmette al Presidente, ai Consiglieri, al Direttore artistico, al Responsabile della Funzione contabile, al Tesoriere e al Revisore legale dei conti, ove nominato; i Consiglieri lo approvano nella stessa seduta o in quella successiva.

SEZIONE III - PRESIDENTE

Art. 19 Poteri e durata della carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la impegna nei confronti dei terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo e perfezionando i conseguenti atti e contratti in nome e per conto dell'Associazione.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo nei casi previsti all'art. 18 comma 1°.
3. Convoca l'Assemblea dei Soci nei casi in cui questa debba deliberare sulle materie di propria competenza e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica o, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, l'Organo di controllo.
4. Ha inoltre la facoltà di invitare a singole riunioni del Consiglio Direttivo chiunque egli ritenga essere competente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.
6. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente vicario, il Presidente è sostituito dall'altro Vicepresidente.

Art. 20 Poteri straordinari

1. Nei soli casi di necessità e urgenza il Presidente può assumere determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo e attinenti all'ordinaria amministrazione, e sottoscrivere e perfezionare i conseguenti eventuali contratti ed atti in genere.
2. Salvo quanto indicato al comma precedente, il potere del Presidente di deliberare in via d'urgenza è escluso con riferimento alle materie non delegabili da parte del Consiglio direttivo a norma dell'art. 17 comma 2° e in generale a tutto quanto attiene la straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione successiva se del caso convocata appositamente, delle determinazioni da lui assunte ai sensi del 1° comma di questo articolo e i conseguenti atti e contratti che egli abbia eventualmente sottoscritto.
4. Nel caso in cui il Presidente assuma determinazioni in proprio, in violazione o disattendendo le previsioni statutarie di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, è facoltà del Consiglio Direttivo non ratificarne l'operato e, nei casi più gravi, revocargli l'incarico e chiedergli il risarcimento degli eventuali danni causati all'Associazione.

SEZIONE IV – DIRETTORE ARTISTICO

Art. 21 Nomina e poteri

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, può essere scelto tra i Soci o tra soggetti esterni all'Associazione, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare a favore del Direttore Artistico un compenso annuale o determinato secondo altre modalità coerenti con l'incarico, anche quando il Direttore Artistico sia Socio e può concentrare nella stessa persona anche il ruolo del Direttore Musicale. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nel rispetto dell'art. 8 del CTS.

3. Il Direttore Artistico cura la programmazione artistica dell'Associazione, con particolare riguardo alla produzione di eventi, alla scelta dei repertori, allo sviluppo dei progetti e alla costituzione e al mantenimento di *ensemble* e formazioni musicali continuative o stabili, e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo unitamente alla relativa proposta di *budget*.

4. Il Direttore Artistico propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Musicale e dei Referenti Artistici e individua gli artisti e i musicisti da coinvolgere nelle singole iniziative. Nei limiti di specifiche deleghe, dei criteri e dei *budget* approvati dal Consiglio Direttivo, può conferire singoli incarichi artistici e concordarne i compensi; i relativi contratti sono sottoscritti dal Presidente, salvo espressa delega di rappresentanza.

SEZIONE V – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - TESORIERE – RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CONTABILE

Art. 22 Nomina e funzioni

1. Il Segretario del Consiglio direttivo, il Responsabile della Funzione contabile e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, scadono al termine del mandato dell'organo che li ha nominati e sono rieleggibili. Possono non far parte del Consiglio direttivo e possono essere individuati anche tra persone esterne all'Associazione.
2. Il Segretario del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci con funzioni di segretario verbalizzante, cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede a svolgere ogni altro compito demandatogli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei propri compiti. Collabora con il Presidente e con il Direttore Artistico nello svolgimento dell'attività associativa.
3. In caso di assenza del Segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei Soci, le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un membro del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.
4. Il Responsabile della Funzione contabile partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, effettua le registrazioni di prima nota e gli adempimenti contabili necessari alla redazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle situazioni periodiche eventualmente richieste, coadiuvando il Presidente nella redazione delle relazioni ai bilanci consuntivo e preventivo.
5. Il Tesoriere, che può assumere anche la carica di Responsabile della Funzione contabile, coadiuva il Responsabile della Funzione contabile, provvede a curare gli

incassi, a emettere le fatture a carico di terzi e ad effettuare i pagamenti correnti su indicazione del Presidente e/o del Responsabile della Funzione contabile.

SEZIONE VI – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23 Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del CTS e può nominarlo anche quando non ricorrano i presupposti di obbligatorietà. I componenti dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti previsti dalla legge e possono essere scelti anche tra soggetti non Soci.
2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre gli ulteriori compiti previsti dall'art. 30 del CTS.
3. Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale può essere attribuita all'Organo di controllo soltanto quando ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, ivi compreso, se richiesto, il possesso da parte di tutti i suoi componenti della qualifica di revisore legale iscritto nel relativo registro.
4. L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti esercitano i poteri di informazione, ispezione, controllo e intervento previsti dalla legge. L'Organo di controllo può chiedere o procedere alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dal CTS e dal presente Statuto.
5. L'Assemblea determina, ove consentito, gli eventuali compensi dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti. In caso di cessazione anticipata di uno dei soggetti in carica, l'Assemblea provvede alla sostituzione nel rispetto della legge e il nuovo nominato resta in carica per il periodo stabilito dalla deliberazione assembleare e comunque non oltre la scadenza dell'organo sostituito, salvo diversa disposizione di legge.

SEZIONE VII – PRESIDENTE ONORARIO

Art. 24 Nomina e funzioni

1. Il Consiglio direttivo può eleggere un Presidente Onorario.
2. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci e alle sedute del Consiglio direttivo con funzioni consultive.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Estinzione dell'Associazione

1. L'Associazione si estingue o si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, secondo il procedimento previsto dal presente Statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, preferibilmente avente

finalità analoghe; in mancanza di diversa indicazione valida, si applica la destinazione prevista dall'art. 9 del CTS. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal prescritto parere sono nulli nei casi previsti dalla legge.

Art. 26 Controversie

1. Le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi saranno devolute, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di 3 (tre) arbitri nominati dall'Assemblea che giudicherà *ex bono et aequo* e senza formalità di procedura.

Art. 27 Rinvio normativo e disposizione transitoria

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, le relative disposizioni attuative e, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del RUNTS acquistano piena efficacia con il perfezionamento della migrazione dell'Associazione a tale sezione. Fino a tale momento restano applicabili gli obblighi inderogabili connessi alla sezione RUNTS di iscrizione in essere.